

COMUNE DI PRAY
PROVINCIA DI BIELLA
VIA ROMA 21 - 13867 PRAY

DETERMINAZIONE

N._85_ DEL 31/12/2025

SERVIZIO:
FINANZIARIO

RESPONSABILE: FUSARO Rag. PATRIZIA

OGGETTO: - RIDETERMINAZIONE CASSA VINCOLATA E GIACENZA
VINCOLATA ALLA DATA DEL 31/12/2025, ULTIMO GIORNO LAVORATIVO
ANNO 2025.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il punto 10.1 dei principi contabili (Allegato 4/2), il quale prescrive che:

“La riforma contabile prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, non ha modificato la disciplina degli incassi vincolati degli enti locali. Pertanto, gli enti locali, ai sensi di quanto previsto:

- *dall’art. 180, comma 3, lettera d), del TUEL continuano ad indicare al tesoriere, attraverso l’ordinativo di incasso, l’eventuale natura vincolata dei propri incassi. Al riguardo, la riforma ha precisato che devono essere segnalate al tesoriere le riscossioni a destinazione vincolata derivanti da legge, da trasferimenti e da prestiti;*
- *dall’art. 185, comma 2, lettera i), del TUEL continuano ad indicare al tesoriere, attraverso l’ordinativo di pagamento, l’eventuale natura vincolata dei propri pagamenti. Al riguardo, la riforma ha precisato che devono essere comunicati al tesoriere i pagamenti con destinazione vincolata derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti;*
- *dall’art. 195 del TUEL possono continuare a disporre l'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate di cui all'articolo 180, comma 3, lettera d) per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'articolo 222 (salvo gli enti in stato di dissesto finanziario sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, comma 3). Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate utilizzate per il pagamento di spese correnti.*
- *dall’articolo 195 del TUEL, continuano a vincolare il ricorso all’anticipazione di tesoreria a seguito dell'utilizzo di entrate vincolate.*

L’unica novità, introdotta dalla riforma contabile degli enti territoriali, è costituita dall’obbligo, a decorrere dal 1° gennaio 2015, di contabilizzare nelle scritture finanziarie i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate di cui all'articolo 180, comma 3, lettera d) secondo le modalità indicate nel presente principio applicato (art. 195, comma 1, ultimo periodo, del TUEL integrato dal decreto correttivo del decreto legislativo n.118/2011).

Conseguentemente:

- *all’art. 195, comma 2, del TUEL, è stata inserita una disposizione che prevede che l'utilizzo di incassi vincolati è attivato dall’ente con l’emissione di appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile, fermo restando l'adozione della deliberazione della Giunta relativa all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222, comma 1, del TUEL che, all'inizio di ciascun esercizio, autorizza l'utilizzo di incassi vincolati;*
- *all’articolo 209 del TUEL è stato inserito il comma 3-bis, il quale prevede che “il tesoriere tiene contabilmente distinti gli incassi di cui all’articolo 180, comma 3, lettera d). I prelievi di tali risorse sono consentiti solo con i mandati di pagamento di cui all’articolo 185, comma 2, lettera i). E’ consentito l’utilizzo di risorse vincolate secondo le modalità e nel rispetto dei limiti previsti dall’articolo 195”.*

Vista la deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 15/2015, la quale:

- richiama il principio applicato della contabilità finanziaria, che al punto 9.2 precisa *“E’ necessario distinguere le **entrate vincolate alla realizzazione di una specifica spesa, dalle entrate destinate al finanziamento di una generale categoria di spese**, quali la spesa sanitaria. Fermo restando l’obbligo di rispettare sia i vincoli specifici che la destinazione generica delle risorse acquisite, si sottolinea che la disciplina prevista per l’utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione non si applica alle cd. risorse destinate”*;

- Il regime vincolistico della gestione di cassa, dunque, è caratterizzato dall’eccezionalità delle ipotesi, che devono essere circoscritte a quelle indicate ai richiamati artt. 180, comma 3, lett. d) e dall’art. 185, comma 2, lett. i)”;

- con riferimento alle entrate vincolate, occorre distinguere tra entrate vincolate a destinazione specifica, individuate dall’art. 180, comma 3, lett. d) del TUEL; entrate vincolate ai sensi dell’art. 187, comma 3 ter, lett. d); entrate con vincolo di destinazione generica. Solo per le prime opera la disciplina prevista dagli artt. 195 e 222 del TUEL, per quanto riguarda la loro utilizzabilità in termini di cassa. Dette risorse devono essere puntualmente rilevate sia per il controllo del loro utilizzo, sia per l’esatta determinazione dell’avanzo vincolato”;

RICHIAMATA in proposito la faq Arconet n. 34 del 22 novembre 2019, che spiega che nel caso in cui un ente debba ridurre l'ammontare delle risorse vincolate rispetto a quelle esistenti in quanto di importo superiore a quello previsto dal rispetto degli articoli 180 e 195 del TUEL (liberando risorse), effettua le seguenti registrazioni in contabilità finanziaria:

- impegna ed emette un ordine di pagamento, di importo pari a quello dell'incremento della cassa libera, a valere dell'unità elementare di bilancio cui è attribuita la seguente codifica del modulo finanziario del piano dei conti integrato U.7.01.99.06.001 *“Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell’art. 195 del TUEL”*. L’ordine di pagamento è versato in entrata al bilancio dell’ente e presenta l’indicazione di cui all’art. 185, comma 2, lettera i), del TUEL, che trattasi di pagamento di risorse vincolate. L’entrata è registrata attraverso l’operazione di cui al punto successivo;
- accerta ed emette una reversale di incasso, di importo pari alla spesa di cui al punto precedente, a valere dell'unità elementare di bilancio cui è attribuita la seguente codifica del modulo finanziario del piano dei conti integrato E.9.01.99.06.001 *“Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell’art. 195 del TUEL”*. L’ordine di incasso non presenta l’indicazione di cui all’art. 180, comma 3, lettera d), del TUEL, in quanto trattasi di incasso di entrate libere;

RICHIAMATA la deliberazione della Corte dei Conti Sez. Autonomie n. 17/2023 che, innovando le indicazioni rispetto alla precedente deliberazione n. 31/2015, ha specificato: *“Nelle ipotesi di entrate vincolate dalla legge o dai principi contabili alla effettuazione di una spesa, il vincolo di destinazione specifico, rilevante sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, in assenza di indicazioni puntuali o univoche da parte della legge o dei principi contabili, si concretizza con l’approvazione dei previsti strumenti di programmazione che operino la scelta tra destinazioni talora eterogenee o alternative”*;

DATO ATTO pertanto che il vincolo (in termini di competenza e di cassa) si attualizza nel momento in cui l’ente, nell’esercizio della propria autonomia decisionale, individua in concreto un intervento comunque riconducibile alle categorie predeterminate dalla legge: la destinazione concreta di un’entrata, attraverso l’approvazione dei documenti di programmazione, crea il necessario legame tra risorsa prevista (e poi accertata) e spesa programmata (e poi impegnata) che giustifica l’apposizione del vincolo anche per cassa, fermo restando che il vincolo di cassa andrà ad attualizzarsi in base e nei limiti delle riscossioni effettivamente realizzatesi nel corso della gestione;

DATO ATTO pertanto che debbano ritenersi vincolate per cassa le entrate che costituiscono i vincoli del risultato di amministrazione, richiamati nell'Allegato A2 "quote vincolate del risultato di amministrazione", e pertanto, a titolo di esempio:

- derivanti da trasferimenti
- derivanti da indebitamento
- le entrate derivanti da sanzioni per violazione del codice della strada di cui agli artt. 208 e 142 CDS
- le entrate derivanti da proventi dei parcheggi a pagamento di cui all'art. 7, comma 7, del d.lgs. n. 285/1992
- le entrate derivanti da imposta di soggiorno e contributo di sbarco di cui al D.lgs. n. 23/2011
- i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal D.P.R. n. 380/2001
- la quota del 10% dei proventi da alienazioni immobiliari, espressamente destinata dall'art. 56-bis, comma 11, del d.l. n. 69/2013, come modificato dal d.l. n. 78/2015, alla estinzione anticipata dei mutui
- i proventi conseguenti all'alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati al finanziamento di interventi nello stesso settore ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560;

VISTO il comma 6-octies dell'art. 6 del D.L. n. 60/2024 (c.d. "decreto coesione") come convertito in Legge n. 95/2024, entrata in vigore il 7 luglio 2024, che recita:

"Al fine di semplificare la gestione della liquidità degli enti locali, anche in considerazione delle esigenze di normalizzazione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 180, comma 3, lettera d), le parole: «da legge,» sono soppresse;*
- b) all'articolo 185, comma 2, lettera i), le parole: stabiliti per legge o» sono soppresse;*
- c) all'articolo 187, comma 3-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il regime vincolistico di competenza si estende alla cassa solo relativamente alle entrate di cui alle lettere b) e c)»";*

CONSIDERATO, quindi, che a partire dal 7 luglio 2024 non vi è più l'obbligo di gestire contabilmente, con il vincolo di cassa, le risorse per le quali la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata ovvero quelle straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione;

RITENUTO necessario recepire i contenuti del richiamato comma 6-octies andando a ricalcolare la giacenza vincolata di cassa a tutto il 6 luglio 2024, al netto delle risorse non più da gestire con il vincolo di cassa;

ACCERTATO che il vincolo di cassa non si estende alle seguenti fattispecie:

- entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione abbia formalmente attribuito una specifica destinazione ai sensi dell'art. 187, comma 3-ter lettera d) del TUEL
- entrate con vincolo di destinazione generica quali quelle destinate agli investimenti di cui al secondo periodo del primo comma dell'art. 187 TUEL
- risorse destinate al cofinanziamento nazionale di trasferimenti europei la cui natura vincolata, determinata dall'esigenza di garantire la copertura integrale degli interventi finanziati, per espressa previsione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria potenziata, allegato al d.lgs. n. 118/2011;

VISTA la determina n. 42 del 30/09/2024 relativa alla quantificazione della giacenza vincolata di cassa dal 6 luglio 2024 a seguito del comma 6-octies dell'art.6 del D.L. N.60/2024 come sotto riportata e calcolata **alla data del 30/09/2024 al netto delle risorse non più da gestire con il vincolo di cassa in conseguenza del D.L. anzitutto;**

DATO ATTO:

- di non aver mai dovuto far fronte ad emergenze di cassa con il ricorso ad anticipazione di tesoreria;
- che il fondo cassa al 31 dicembre 2024 (da conto del tesoriere e da scritture contabili) ammontava ad €. 1.386.979,10 (con indicazione di cassa vincolata) e che la consistenza del fondo di cassa complessivo dell'ultimo triennio 2022/2023/2024 (con indicazione di cassa vincolata) è la seguente:

a) Fondo cassa al 31/12/2022 € 1.149.859,70;

b) Fondo cassa al 31/12/2023 € 1.459.446,75;

c) Fondo cassa al 31/12/2024 € 1.386.979,10;

- che il fondo cassa (con indicazione di cassa vincolata) al 31.3.2025 ammontava ad €. 1.179.331,07, al 30.6.2025 ammontava ad €. 1.376.885,10 ed al 30.9.2025 ammontava ad €. 1.295.881,89 ;

Ritenuto, pertanto, di allineare il saldo della cassa vincolata alla data del 31.12.2025 ultimo giorno lavorativo anno 2025, evidenziando i pagamenti effettuati sull'entrata da considerarsi vincolata, nel modo seguente:

Bilancio 2024 alla data del 30/09/2024 (determina n. 42 del 30/9/2024):
--

A) **di aver quantificato**, per le motivazioni in premessa e secondo le risultanze di cui in premessa, la giacenza vincolata di cassa dal 6 luglio 2024 al 30/09/2024, in **Euro 693.169,56** calcolata al netto delle risorse non più da gestire con il vincolo di cassa in conseguenza del comma 6-octies dell'art. 6 del D.L. n. 60/2024, e così distinta:

- **€ 400.000,00** già vincolati in data 10/03/2020 sul cap. 1812/2/1;
- **€ 40.731,68** già vincolati in data 29/12/2023 sul cap. 210/2/1;
- **€ 64.585,69** già vincolati in data 29/12/2023 sul cap. 1649/2/1;
- **€ 6.582,60** vincolati con il presente atto sul cap.200/2/1 e pervenuti in data 20/02/2024;
- **€ 5.135,00** vincolati con il presente atto sul cap.200/2/1 e pervenuti in data 16/09/2024;
- **€ 176.134,59** vincolati con il presente atto sul cap.1649/2/1 e pervenuti in data 18/06/2024;

B) **di aver provveduto** nel contempo a riportare nella cassa libera le risorse sotto specificate oggetto di vincolo alla data del 29/12/2023:

- **€ 5.190,70** vincolati sui capitoli di bilancio destinati ad interventi su opere di urbanizzazione primaria o secondaria;
- **€ 11.977,85** vincolati sul cap. 11050/2/5;
- **€ 10.000,00** vincolati sul cap. 450/2/2 nel 2024 (sanzioni in materia edilizia).

Bilancio 2024 alla data del 31/12/2024:

- A) **Di quantificare**, per le motivazioni in premessa e secondo le risultanze di cui in premessa, la giacenza vincolata di cassa al 31/12/2024, in **Euro 550.457,65** calcolata al netto delle risorse non più da gestire con il vincolo di cassa in conseguenza del comma 6-octies dell'art. 6 del D.L. n. 60/2024, e così distinta:
- **€. 400.000,00** già vincolati in data 10/03/2020 sul cap. 1812/2/1;
 - **€. 39.489,38** vincolati con la presente determinazione sul cap. 200/2/1 (€40.731,68 + €6.582,60 incassati nel 2024 – €29.464,50 (22.881,90+6.582,60 pagati nel 2024 sul cap 3790/2/3)+€5.135,00 incassati nel 2024+€16.504,60 incassati nel 2024) ;
 - **€. 110.968,27** vincolati con la presente determinazione sul cap. 1649/2/1 (€176.134,59 incassati nel 2024 -€19.839,94-€41.159,16-€4.167,22 pagati nel 2024 sul cap. 7230/2/2);
 - **€. 0,00** poiché €. 64.585,69 già vincolati in data 29/12/2023 e pagati nel 2024 sul cap. 7230/2/2 – residuo zero;

In totale la cassa vincolata alla data del 31/12/2024 è pari ad €. 550.457,65 (€. 400.000,00 + €. 39.489,38 + €. 110.968,27).

La somma predetta risulta essere:

- stata riscossa nel corso del 2020 per €. 400.000,00;
- stata riscossa nel corso del 2024 comprensiva del residuo 2023 per €. 39.489,38;
- stata riscossa nel corso del 2024 per €. 110.968,27;

Bilancio 2025 alla data del 31/12/2025:

- B) **Di quantificare**, per le motivazioni in premessa e secondo le risultanze di cui in premessa, la giacenza vincolata di cassa al 31/12/2025, in **Euro 432.885,12** calcolata al netto delle risorse non più da gestire con il vincolo di cassa in conseguenza del comma 6-octies dell'art. 6 del D.L. n. 60/2024, e così distinta:
- **€. 374.624,00** già vincolati con la presente determinazione sul cap. 1812/2/1 (€400.000,00-25.376,00 pagati nel 2025 sul cap.6130/5/1);
 - **€. 37.786,50** vincolati con la presente determinazione sul cap. 200/2/1 (€39.489,38 + €5.303,48 incassati nel 2025 – €22.984,78 (pagati nel 2025 sul cap 3790/2/3)+€15.978,42 incassati nel 2025) ;
 - **€. 20.474,62** vincolati con la presente determinazione sul cap. 1649/2/1 (€129.752,01+50.196,55 incassati nel 2025 -€270.442,21 pagati nel 2025 sul cap. 7230/2/2);
 - **€. 0,00** poiché €. 64.585,69 già vincolati in data 29/12/2023 e pagati nel 2024 sul cap. 7230/2/2 – residuo zero;

In totale la cassa vincolata alla data del 31/12/2025 è pari ad €. 432.885,12 (€. 374.624,00 + €. 37.786,50 + €. 20.474,62).

La somma predetta risulta essere:

- stata riscossa nel corso del 2020 per €. 374.624,00;

- stata riscossa nel corso del 2025 comprensiva del residuo 2024 per €. 37.786,50;
- stata riscossa nel corso del 2025 per €. 20.474,62;

Ritenuto, pertanto, di allineare il saldo della cassa vincolata alla data odierna (31.12.2025) ultimo giorno lavorativo anno 2025;

Determina

- 1) **Di rideterminare** la cassa vincolata e la giacenza vincolata - alla data odierna 31/12/2025 – ultimo giorno lavorativo anno 2025 - in €. **432.885,12** , come rappresentato in premessa di cui:
 - € **374.624,00** già vincolati in data 10/03/2020 sul cap. 1812/2/1;
 - € **37.786,50** vincolati con il presente atto sul cap. 200/2/1;
 - € **20.474,62** vincolati con il presente atto sul cap. 1649/2/1;
- 2) **Di provvedere** alla emissione dei documenti contabili al fine di allineare la cassa vincolata derivante dalla contabilità dell'Ente con la giacenza vincolata presso il Tesoriere comunale e la Tesoreria territoriale (Banca d'Italia);
- 3) **Di trasmettere** la presente determinazione al Tesoriere Comunale presso BANCA DI ASTI - Filiale di Biella - per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato

FUSARO Rag. Patrizia

**PARERI ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE N. __85__ IN DATA 31/12/2025__
DEL SERVIZIO _____ FINANZIARIO__**

(Regolamento sui controlli interni approvato con delib. C.C. n. 01 del 23/01/2013, in riferimento agli artt. 147 e seguenti del D.Lgs. 267/2000)

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Vantaggiato Piero Gaetano in qualità di Responsabile del Servizio GESTIONE ENTRATE esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

Il sottoscritto Conti Geom. Roberto, in qualità di Responsabile del Servizio TECNICO, esprime sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

Il sottoscritto Vantaggiato Piero Gaetano, in qualità di Responsabile del Servizio _____, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta Fusaro Rag. Patrizia, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, esprime sulla proposta del presente atto:

- Parere favore di regolarità contabile,
- Attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.153 comma 5 del TUEL 18/08/2000 N.267.

Pray, __31/12/2025_____

Firmato__FUSARO Rag. Patrizia